

# PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile)

della società "PSFINTERACTIVE S.R.L."

nella società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. "

\* \* \*

La progettata fusione ha quale obiettivo principale quello di concentrare in Poligrafica S. Faustino S.p.A. (società incorporante) le attività della Psfinteractive S.r.l. (società incorporata) per realizzare così una semplificazione delle attività amministrative e gestionali con significative riduzioni di costi.

La concentrazione dei due attuali soggetti in un'unica struttura societaria permetterà, inoltre, una maggiore efficienza dei processi produttivi concentrandoli nel soggetto incorporante, in possesso di una maggiore esperienza e conoscenza di detti processi nonché di godere di risparmi di costi amministrativi anche grazie a una riduzione dei livelli decisionali e alle sinergie operative riguardanti l'eliminazione delle transazioni infragruppo non più necessarie.

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono sostituite, ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, dai bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 di ciascuna società.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta troverà applicazione la procedura di fusione semplificata ex art. 2505 del Codice Civile: non si rende pertanto necessaria la predisposizione della relazione degli amministratori prevista dall'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile né la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-*sexies* del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a) dello Statuto sociale di Poligrafica S. Faustino S.p.A. la competenza a deliberare la fusione per incorporazione è dell'organo amministrativo.

\* \* \*

## 1) Società partecipanti alla fusione

### > Società incorporante

"Poligrafica S. Faustino S.p.A." o "PSF S.p.A."

Sede legale in Via Valenca, 15 - 25030 Castrezzato (BS)

Capitale sociale € 6.161.592,12 interamente versato, rappresentato da 1.123.483 azioni ordinarie prive del valore nominale

Partita IVA 00614280980, Numero di Iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e Codice fiscale 01251520175

➤ **Società incorporata**

"Psfinteractive S.r.l." (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poligrafica S. Faustino S.p.A.)

Sede legale in Via Valenca, 17 – 25030 Castrezzato (BS)

Capitale sociale € 20.000,00 interamente versato

Partita IVA 01596050987, Numero di Iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e Codice fiscale 03059020176

**2) Atto costitutivo**

Lo Statuto della società incorporante, che non subirà modifiche per effetto della fusione, viene allegato al presente progetto di fusione unitamente allo Statuto della società controllata Psfinteractive S.r.l..

**3) Rapporto di cambio e conguaglio in danaro**

La progettata fusione non comporta la determinazione di alcun rapporto di cambio in quanto il capitale sociale della società incorporata è interamente posseduto dalla società incorporante.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 2 del Codice Civile, la società incorporante non emetterà nuove azioni in sostituzione delle quote rappresentanti il capitale sociale della società incorporata che saranno annullate né si produrrà alcuna modifica quantitativa o qualitativa del capitale sociale della società incorporante rispetto a quello esistente prima del perfezionamento della progettata fusione.

Non è inoltre previsto alcun conguaglio in danaro.

**4) Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante**

Come indicato nel precedente punto 3) non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della società incorporante e il capitale sociale della stessa rimarrà invariato rispetto a quello esistente prima della progettata fusione.

**5) Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili**

Viste le considerazioni formulate nei precedenti punti 3) e 4), non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove azioni da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione per le quali risulta necessario determinare la data di decorrenza della partecipazione agli utili.

**6) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante**

Gli effetti contabili della progettata fusione, dell'art. 2501-ter, comma 1, n. 6) del Codice Civile decorrono dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data delle ultime

iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile e, dalla stessa data, decorreranno gli effetti fiscali a fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/86.

Nell'atto di fusione potrà altresì essere stabilita la decorrenza degli effetti ex art. 2504-bis, comma 2 del Codice Civile nei confronti di terzi che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

#### **7) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non esistono particolari categoria di soci cui sia riservato un trattamento particolare e, quindi, non è previsto alcun particolare trattamento.


#### **8) Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione**

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Si allega lo Statuto ordinario della società incorporante Poligrafica S. Faustino S.p.A. e della società incorporata Psfinteractive S.r.l..

Castrezzato, 24 maggio 2019

Poligrafica S. Faustino S.p.A.  
Un Amministratore Delegato  
Alberto Frigoli



Psfinteractive S.r.l.  
Un Amministratore Delegato  
Giuseppe Frigoli



# STATUTO DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

## S T A T U T O

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

#### Articolo 1)

La società è denominata "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." o "PSF SPA".

#### Articolo 2)

1. La società ha sede in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15.
2. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci.
3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali.

#### Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31.12.2035.

#### Articolo 4)

1. La società ha per oggetto:
  - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere;
  - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi;
  - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet;
  - il servizio di postalizzazione per conto terzi;
  - il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione in un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;
  - lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale.
2. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. Essa potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl.

385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

### **Articolo 5)**

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6 . 1 6 1 . 5 9 2 , 1 2 (seimilionicentosessantunomilaecinquacentonovantadue virgola dodici), suddiviso in n.1.123.483 (unmilionecentoventitremilaquattrocentoottantatre) azioni senza valore nominale.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.

### **Articolo 6)**

Le azioni sono liberamente trasferibili.

### **Articolo 7)**

1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'intermediario).

3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile.

Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa direttamente dall'intermediario).

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

6. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della richiesta) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente

cancellazione (totale o parziale).

12. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 8)**

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

### **Articolo 9)**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2bis) L'Assemblea si svolge in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.

3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

3ter) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili, è indicata la

quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste dei candidati.

4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

4bis) I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 10)**

Il diritto di intervento e l'esercizio del voto in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 11)**

1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.

2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.

2bis) La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 11 bis)**

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. E' possibile fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste risultano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito Internet.

#### **Articolo 12)**

1. L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

3. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente.

4. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente, è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.

#### **Articolo 13)**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, in prima o in convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14)**

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati,
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con

l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.

4 bis Qualora il criterio di riparto dei generi non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, gli appartenenti al genere meno rappresentato che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da riservare al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per

eccesso all'unità superiore.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.

Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.

6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice

Civile. nel rispetto, comunque, dei criteri per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011.

**Articolo 15)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

**Articolo 16)**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.

1bis) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

**Articolo 17)**

1. La convocazione avviene con comunicazione scritta corre-data da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o

telefax inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuati dalla società o dalle società controllate e su quant'altro stabilito dalla legge.

#### **Articolo 18)**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

#### **Articolo 19)**

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;

b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;

c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

d- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

#### **Articolo 20)**

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,

inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Articolo 21)**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

**ORGANI DI CONTROLLO**

**COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE**

**Articolo 22)**

Articolo 22)

1. Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza- è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:

- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

4 bis. Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno

la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob;
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché

le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.

7. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora il criterio di riparto dei generi di cui alla Legge 120/2011 non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge, gli appartenenti al genere meno rappresentato inseriti nella lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da eleggere appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà

immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

8. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

- Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa.

La sostituzione deve avvenire nel rispetto, comunque, dei criteri di cui alla Legge 120/2011 per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivi ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge.

9. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

##### **Articolo 23)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili scelto tra i soggetti di comprovata esperienza professionale in materia contabile e finanziaria ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per i membri di organi di controllo. Il consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e

societari sia dotato di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

2. Le attribuzioni e le responsabilità del preposto alla redazione dei documenti contabili sono determinate dalla legge.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

##### **Articolo 24)**

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Articolo 25)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, coadiuvato dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

##### **Articolo 26)**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 27)**

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.

2. Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall' art. 13, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

## **STRUMENTI FINANZIARI E AZIONI SPECIALI**

### **Articolo 28)**

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

5. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

### **Articolo 29)**

1. Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

2. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

### **Articolo 30)**

1. In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

## **RINVIO ALLE LEGGI**

### **Articolo 31)**

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

# STATUTO DI PSFINTERACTIVE S.R.L.

## S T A T U T O

### **Art. 1) Denominazione**

La società è denominata: "PSFINTERACTIVE S.R.L."

### **Art. 2) Sede**

La società ha sede in Comune di Castrezzato (Bs).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli espressamente comunicati alla società con modalità tali da assicurare la ricezione; allo stesso modo dovrà essere comunicata alla società ogni modifica.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica, risultante dal Registro delle Imprese.

### **Art. 3) Oggetto sociale**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonchè elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale, la produzione e commercializzazione di software anche prodotti da terzi; l'attività delle banche di dati e la gestione degli archivi, l'attività pubblicitaria e promozionale, attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet, lo sviluppo di qualsiasi attività di servizi diretti all'utilizzo dei sistemi informatici e delle reti telematiche a chiunque forniti.

Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonchè prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico.

### **Art. 4) Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).

e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **Art. 5) Capitale**

Il capitale è di €. 20.000 (ventimila).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e/o soci che conferiscano beni in natura;

In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma del successivo art. 27 del presente atto.

#### **Art. 6 Riduzione del capitale**

Il capitale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 21.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora i soci vi rinuncino, all'unanimità, confermando tale rinuncia in assemblea.

#### **Art. 7 Finanziamenti dei soci**

La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

#### **Art. 8 Diritti dei soci**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali, all'esercizio del diritto di prelazione e all'intervento in assemblea coloro che risultano o dimostrano di essere soci dietro esibizione di un certificato o visura camerale aggiornata in tempo reale e abbiano acquisito tale qualifica nel rispetto della clausola di prelazione.

#### **Art. 9 Partecipazioni e loro trasferimento**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

In caso di trasferimento di quote a tutti coloro che risultano soci o che dimostrano di essere soci ai sensi dell'art. 8, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, per il cui esercizio valgono le seguenti modalità:

nel caso che un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione a soggetti diversi dai soci.

spetterà agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione dell'ammontare della partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data di richiesta del trasferimento.

Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, la

propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione che intende alienare, il prezzo che ne richiede e le condizioni dell'alienazione nonchè i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla recezione della proposta i soci, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato da un Arbitratore nominato di comune accordo o in difetto dal Presidente della Camera di Commercio nella cui giurisdizione ha sede legale la società.

L'Arbitratore provvederà innanzi tutto a stabilire le eventuali cauzioni e le garanzie che riterrà opportune e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore del cedente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avviamento, di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora, a seguito del giudizio, ritenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà imporre al socio acquirente il pagamento di una somma a titolo di penale non superiore al 15% (quindici per cento) del totale corrispettivo stabilito per il trasferimento.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso il cedente sulle somme non pagate a tempo o non depositate in modo fruttifero avrà diritto agli interessi in misura pari al tasso EURIBOR mensile rilevato dal "Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello di determinazione.

Detto organo dovrà stabilire il prezzo nel successivo tassativo termine di giorni sessanta, dandone poi immediatamente comunicazione agli interessati i quali, a loro volta, dovranno eseguire il pagamento del prezzo al cedente entro i successivi dieci giorni.

La decisione di ricorrere all'arbitratore, varrà anche per coloro

che erano d'accordo nella determinazione del prezzo o valore. La procedura suindicata sarà obbligatoria, salvo che le parti raggiungano un accordo sul valore, qualora il corrispettivo del trasferimento offerto in prelazione sia infungibile o si tratti di trasferimento a titolo gratuito.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione o per tutti i diritti di sottoscrizione offerti. Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, con atto scritto da conservarsi presso la sede sociale;

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta, in qualunque grado. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

#### **Art. 10 Trasferimento mortis causa delle partecipazioni**

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In ogni caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **Art. 11 Decisioni dei soci**

I soci decidono, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2479 comma secondo, altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decidono altresì sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata, salvi i limiti dell'art.2361 c.c.

#### **Art. 12 Assemblea**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza

con lettera raccomandata A.R., ovvero a scelta del convocante, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e della tempestiva informazione, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato ai sensi dell'art.2 delle presenti norme di funzionamento

(nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito sempre comunicato ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme di funzionamento).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, Sindaci e Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, o il Revisore, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Agli stessi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 13 Svolgimento dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o o dall'Amministratore più anziano per nomina. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può nominare, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato

atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti siano i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 14 Diritto di voto e quorum assembleari**

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano soci alla data dell'assemblea stessa.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dall'art.2479 comma secondo ,punti 4) e 5) del c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente atto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

In ogni caso non si computano ai fini del calcolo delle maggioranze le quote per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito di dichiarazione di conflitto di interessi o è sospeso.

#### **Art. 15 Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

#### **Art. 16 Amministrazione**

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

#### **Art. 17 Nomina e sostituzione degli amministratori**

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Se non è stabilito un termine di durata la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa e, l'amministratore così revocato non ha diritto al risarcimento del danno anche se la revoca avvenga senza giusta causa.

Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo o dell'amministratore venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la decisione dei soci per la nuova nomina può essere sollecitata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

#### **Art. 18 Presidente**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se non nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche non socio.

#### **Art. 19 Decisioni collegiali degli amministratori**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale; devono essere adottate con il metodo collegiale le decisioni dell'organo amministrativo pluripersonale, nei casi indicati dall'art. 2475 V cc.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente, o da uno degli amministratori, o dall'amministratore più anziano per nomina mediante avviso, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da riceversi almeno un giorno prima, all'indirizzo o numero di fax o posta elettronica risultante dal libro delle decisioni degli amministratori;
  - si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.
- Le adunanze del Consiglio o degli amministratori e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri o gli amministratori in carica ed i Sindaci e Revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Si applica quanto disposto dall'art. 12 -ultima parte- del presente atto.

Il Consiglio di amministrazione o l'organo amministrativo pluripersonale delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate a sensi del presente articolo devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge; si applicano le disposizioni di cui al punto 15 del presente atto.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione

o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 20 Competenze degli amministratori**

All' organo amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente atto ai soci.

Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Nell'ipotesi di attribuzione di poteri in via disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere.

Sull'opposizione decidono gli altri amministratori a maggioranza.

In ogni caso quale che sia la forma dell'organo amministrativo, la decisione dei soci, per il compimento di un atto o operazione, è necessaria quando, a norma dell'articolo 2479 I sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei propri poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 21**

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, sono adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'adozione nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis Cod.Civ. solo nel caso in cui i diritti sociali spettino ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuna posseduta;
- la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del cod.civ.

#### **Art. 22 Rappresentanza della società**

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al solo Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente o al consigliere più anziano per nomina o all'Amministratore Unico e nel caso di nomina di più amministratori spetta ad essi in via disgiunta o congiunta, a seconda di come gli siano attribuiti i poteri in occasione della nomina.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 20 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina nonchè ai consiglieri delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

#### **Art. 23 Compensi degli amministratori**

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto nel limite massimo del 20%, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 24 Organo di controllo**

Quale organo di controllo, i soci possono nominare anche alternativamente:

- il Collegio Sindacale

- un Revisore.

Al revisore si applicano gli articoli 2409 bis ss e dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 25 Composizione e competenze del collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, tutti iscritti nell'apposito Registro, salvo qualora sia nominato un Revisore. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Se viene meno il numero dei sindaci, gli amministratori devono, entro 30 giorni, sollecitare una decisione dei soci per l'integrazione del collegio. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

La decisione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2429 C.C. ed inoltre esercita il controllo contabile salvo il caso in cui la nomina del revisore contabile sia obbligatoria per legge o sia nominato.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio o in mancanza di determinazione sulla base delle rispettive tariffe professionali.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale devono tenersi almeno ogni 90 giorni.

Le convocazioni sono fatte a cura di ciascun sindaco con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione negli stessi limiti previsti per il consiglio di amministrazione di cui all'art. 19 del presente atto costitutivo.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee di cui al precedente art. 12 e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 26 Revisore Legale dei Conti.**

Il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore iscritto nell'apposito nel Registro, se nominato dall'assemblea .

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste

dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio o in mancanza di determinazione sulla base delle rispettive tariffe professionali.

L'incarico ha la durata prevista dalla legge.

Il revisore svolge, oltre alle funzioni allo stesso demandate per legge, anche quelle di cui all'art. 2403 e segg. codice civile, quando nominato in alternativa al collegio sindacale.

Il libro che documenta l'attività del revisore può essere tenuto in luogo diverso dalla sede sociale.

#### **Art. 27 Recesso del socio**

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge o dal presente atto. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, salvi diversi termini previsti dalla legge. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel momento in cui perviene alla società la raccomandata che comunica l'intenzione di recedere. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società entro 90 giorni dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima il recesso.

#### **Art. 28 Determinazione del valore della partecipazione del recedente**

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2473 c.c., tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In ogni caso l'organo amministrativo dovrà offrire l'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni e con la facoltà di esercitare la prelazione per le partecipazioni inopstate, invitandoli ad esercitare l'opzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito.

I soci nello stesso termine possono individuare concordemente un terzo acquirente delle quote del recedente.

Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice Civile.

#### **Art. 29 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo, salvo il disposto dell'art.2435 bis, con una relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

#### **Art. 30 Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie nei casi previsti dall'art.2484 C.C..

Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilirà:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- i poteri dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i compensi loro spettanti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto.

#### **Art. 31 Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui

ambito ha sede la società.

Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà come arbitro rituale entro 90 giorni dalla nomina.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'arbitro.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 27.

#### **Art. 32 Disposizioni Generali**

Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e per quanto da quest'ultime non disposto si fa riferimento alle norme che disciplinano la società per azioni.